

REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “CARLO BESTA”

Art. 1- Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico (di seguito C.T.S.), organo con funzioni consultive e di supporto tecnico scientifico all'attività di ricerca biomedica e a quella nel campo dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari.
1. Esso è costituito in attuazione dell'art. 20 dello Statuto della Fondazione IRCCS, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 10.07.2023 e nel rispetto del Decreto Legislativo n. 200 del 23.12.2022 e del Decreto Legislativo n. 288 del 16.10.2003.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di regolamentarne i criteri di composizione e funzionamento.

Art. 2 - Nomina e Composizione del C.T.S.

1. Il C.T.S. è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Scientifico, tenendo conto dell'equilibrio di genere.
2. Il C.T.S. è composto da nove membri come di seguito definiti:
 - a. il Direttore Scientifico, che assume il ruolo di Presidente;
 - b. tre componenti esterni, proposti dal Direttore Scientifico, provenienti da istituzioni nazionali e internazionali, di cui possibilmente almeno uno non italiano, con competenze scientifiche e organizzativo-assistenziali;
 - c. un componente esterno, proposto dal Direttore Scientifico, selezionato da una federazione nazionale o da associazioni di pazienti iscritte nell'elenco delle associazioni di volontariato e di pazienti presenti nel registro del terzo settore o uno dei registri preesistenti, il cui obiettivo è affine alle attività della Fondazione;
 - d. un componente interno alla Fondazione, proposto dal Direttore Scientifico, con competenze scientifiche e organizzativo-assistenziali;
 - e. tre componenti interni alla Fondazione con competenze scientifiche e organizzativo-assistenziali eletti, di cui 1 tra il personale di ricerca sanitaria, 1 tra i dirigenti medici e 1 tra i dirigenti biologi. La composizione dell'elettorato attivo e passivo e le relative modalità di votazione sono rimandate ad un apposito provvedimento.
3. I componenti del C.T.S., ad eccezione del Direttore Scientifico, restano in carica tre anni e possono essere confermati. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del C.T.S., questo sarà sostituito da altro soggetto, con medesimi requisiti, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Scientifico, per il periodo residuo del mandato dei componenti in carica.
4. È sempre consentita la partecipazione, senza diritto di voto, del Presidente e del Direttore Generale o loro delegati.

Art. 3 - Funzione del C.T.S

1. Il C.T.S. si ispira ai modelli internazionali di External Independent Scientific Advisory Board. A fondamento delle funzioni del C.T.S. vi è la centralità della ricerca scientifica dell'IRCCS nel perseguire obiettivi di "finalità di ricerca", prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari"
2. Il C.T.S. ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca biomedica e a quella nel campo dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari. Il supporto tecnico-scientifico del C.T.S. si estende alle complessive attività della Fondazione necessarie al raggiungimento degli obiettivi di ricerca scientifica proposti dalla Direzione Scientifica. A tale scopo, il C.T.S. è chiamato a formulare proposte progettuali ed operative su programmi ed obiettivi scientifici.
3. Ad espletamento di tali obiettivi, il C.T.S. è strumento di collegamento tra la Direzione Scientifica e la Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa nella definizione delle politiche congiunte di sviluppo della ricerca in armonia con l'evoluzione delle strutture organizzative gestionali in ambito sanitario.
4. Tale funzione di collegamento ha l'obiettivo di garantire la coerenza tra le scelte di strategia di sviluppo della ricerca con le misure di natura gestionale ed organizzativa necessarie in ambito assistenziale a supporto della loro realizzazione, in linea con le finalità istituzionali previste per gli IRCCS.
5. Specifici pareri su proposte e temi puntuali possono altresì essere richieste al C.T.S., secondo competenza, dal Presidente della Fondazione, dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico.

Art. 4 - Funzionamento del C.T.S.

1. Le sedute del C.T.S. sono convocate almeno una volta all'anno dal Direttore Scientifico mediante avviso scritto recapitato a ciascun componente almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la relativa seduta ed in caso di urgenza almeno 48 ore prima. L'avviso deve contenere giorno e ora della seduta e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. La convocazione straordinaria del C.T.S. può essere richiesta dal Presidente della Fondazione, dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico o da 2/3 dei componenti.
3. Il C.T.S. è presieduto dal Direttore Scientifico coadiuvato dal Vice-Direttore Scientifico. In caso di assenza od impedimento sia del Presidente che del Vice-Direttore Scientifico i lavori sono presieduti dal componente più anziano per età.
4. Per la validità delle sedute del C.T.S. è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di mancanza del quorum legale, il C.T.S. deve essere convocato in seconda convocazione entro un mese.
5. Le sedute del C.T.S. possono svolgersi anche in modalità telematica.
6. I membri del C.T.S. non percepiranno specifico compenso o gettone presenza. Per i soli componenti esterni saranno coperte le spese di viaggio e permanenza il cui rimborso sarà erogato dietro presentazione di un idoneo documento contabile ai fini fiscali.

7. Le proposte e i pareri sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. È possibile la partecipazione senza diritto di voto di membri interni/esterni alla Fondazione su proposta di due membri di diritto, per motivati obiettivi di specifico valore progettuale.
9. Le sedute del C.T.S. non sono pubbliche.
10. Delle sedute del C.T.S. deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di cui al successivo articolo.

Art. 5 - Segretario del C.T.S.

1. Le funzioni di Segretario del C.T.S. sono svolte da un collaboratore della Direzione Scientifica individuato dal Direttore Scientifico.
2. Il Segretario ha il compito di inviare le comunicazioni ai componenti, redigere il verbale delle riunioni e conservarne copia approvata.

Art. 6 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di relativa adozione e comporta la decadenza del precedente C.T.S.